



Coordinamento Area Liguria Piemonte sud

Novara, 16 giugno 2010

Intesa Sanpaolo Spa
D.C. PO Relazioni sindacali
Via Lugaro, 15
10126 Torino

Direzione Centrale Compliance
Via san Francesco, 10
20122 Torino

Direzione Centrale Internal Auditing
Via Clerici, 4
20121 Milano

Direzione Corporate & Investment Banking
p.zza della Scala, 6
20121 Milano

Direzione Marketing Imprese
p.zza san Carlo, 156
10121 Torino

Intesa Sanpaolo Group Services
Direzione Generale
p.zza san Carlo, 156
10121 Torino

Intesa Sanpaolo Spa
Direzione Regionale Piemonte, Val d'Aosta
Liguria
via santa Maria, 8
10122 Torino

Direzione Area Liguria Piemonte sud
p.zza Fontane Marose, 1
16123 Genova

Circolare n. 371/2010 “Regole per la gestione degli embarghi” : osservazioni.

Trattasi di circolare di grande rilievo sia per l'**area di rischio** trattata - reati con finalità di terrorismo, ricettazione, riciclaggio ecc.- sia per le **sanzioni a carico dei dipendenti: di ordine disciplinare oltre che amministrative e penali**, previste in caso di inosservanza.

Prima di entrare nel merito tecnico ed applicativo della circolare rileviamo che appare quanto mai anomalo che uno Stato "sovrano" come il nostro non presenti **una normativa applicabile da tutto il sistema creditizio del Paese in modo omogeneo**. Ad oggi ci risulta che *solo il nostro Gruppo ha emanato una circolare applicativa* così stretta né, al momento, sembrano esserci altri disposti a farlo. Al contrario ...

Ci chiediamo: **la questione è già stata posta a livello ABI e Bankitalia** visto il rilievo che ha il nostro Gruppo, azienda di riferimento per le imprese del Paese?

Posto che tutte le norme vanno rispettate ed a maggior ragione quelle che riguardano aspetti così delicati della nostra funzione di intermediazione creditizia, si richiede se **tale modalità, qualità e quantità di controlli non siano piuttosto di competenza di funzionari doganali e/o ministeriali**. Non vorremmo trovarci, tra qualche mese, nella stessa situazione del 2007 quando, su questi stessi argomenti, il Mincomes scrisse che non era di competenza della Banca svolgere questo tipo di controlli con queste modalità.

Tutto ciò premesso si precisa che la vastità dei Paesi coinvolti nelle nuove procedure di controllo è tale da coinvolgere **tutte le operazioni documentali**. Anche per i *semplici incassi dai Paesi fascia A e B sono previsti controlli e modulistica* (all.1°, **all.3 da parte del cliente**). L'applicazione rigorosa della circolare lascerebbe **escluse dai controlli ben poche operazioni** con l'estero. Basti pensare che **anche i Paesi di fascia C definiti a "rischiosità contenuta" sono oggetto di applicazione della normativa**.

Per chiarire meglio la vastità mondiale toccata dalla l/c 371/2010 si riporta la classificazione dei Paesi a rischio c.s.:

Rischiosità elevata **(Gruppo A)**

Iran, Corea del nord.

Rischiosità significativa **(Gruppo B)**

Emirati Arabi Uniti (Dubai, Abu Dhabi, UAE, ecc.), Siria, Sudan, Cuba, Burma.

Rischiosità contenuta **(Gruppo C)**

Tutti i restanti Paesi (*Compresi Unione Europea*)

Si rileva inoltre che **la certezza delle sanzioni contrasta con l'indeterminatezza e la discrezionalità dell'applicazione delle norme**. Si veda, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, il punto 4.6.3.1 di pagina 38: “Nell'eventualità che l'unità operativa abbia rilevato elementi di dubbio e/o **maturato sospetti**, *sulla base della propria esperienza*, circa la possibilità che la disposizione in questione, benché proveniente da un Paese di gruppo C, possa essere di fatto strumentale al regolamento di una esportazione avvenuta verso Paesi di gruppo A, **vengono adottate le prassi operative** descritte negli analoghi paragrafi **relative ai Paesi di fascia A”**.

Nell'allegato 1/a il gestore deve sottoscrivere e assumersi la responsabilità, tra l'altro, che il nostro cliente non “*si trovi o risieda in Iran*”.

Ma neanche la CIA potrebbe affermare con assoluta certezza dove si trova una persona in un determinato momento!

Le filiali imprese lavorano molte pratiche con Paesi di fascia A, B e C data la rilevante componente estera della Bilancia dei pagamenti italiana.

In particolare la normativa emanata sta **comportando un considerevole aggravio di lavoro che rende difficoltoso rispettare i termini temporali stabiliti per l'attività merci ed estero**.

Siamo ben favorevoli a tutti i controlli che possono, in qualche modo, ridurre il rischio di esportare materiale bellico, armi fucile, mine antiuomo, oltre tutto a Paesi che non rispettano le libertà civili e i diritti umani: ci piacerebbe anche che il Gruppo coerentemente uscisse dai rapporti con aziende produttrici di tale materiale.

In questa sede rileviamo che la suddetta circolare individua i soggetti chiamati ad effettuare i controlli rafforzati che possono essere gli Addetti delle Filiali e/o di Back Office, i Gestori della relazione commerciale con il cliente beneficiario o ordinante dell'operazione. La circolare dice (pag.8) ‘Tali figure professionali sono chiamate, in determinate situazioni, ad interagire fra loro e con la clientela interessata per assicurare il corretto ed esaustivo espletamento dei controlli stessi’.

Prosegue, al capitolo 4, definendo ruoli e responsabilità dei soggetti interessati. ‘In particolare a livello di strutture operative (di seguito indicate come PUNTI OPERATIVI) la classificazione comprende:

Filiali retail, Filiali Imprese, Centri Corporate, Filiali Private, Back Office di Rete, entità all'interno delle quali operano le figure professionali di:

Addetto di Filiale, Addetto di Back Office, Gestore della relazione con il cliente.

A tali strutture e figure professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono **demandate tutte le attività ordinarie di natura operativa** fra le quali l'applicazione dei controlli di primo livello, l'analisi documentale delle pratiche, la valutazione delle transazioni/messaggistica in relazione ad eventuali profili di anomalie potenziali’

A pag.39, punto 5.1 la circolare continua con ‘Per esigenze di tutela della Banca è **prevista la completa tracciabilità dei controlli effettuati** dalle figure professionali

a vario titolo coinvolte. Per ogni operazione da e verso l'estero, l'avvenuta **effettuazione dei controlli previsti dovrà essere certificata dal soggetto competente** utilizzando la modulistica prevista da conservare agli atti in ordine cronologico presso l'unità operativa che ha inserito l'operazione nel sistema informatico. In particolare i Gestori della relazione prima di trasmettere ai Punti Operativi la modulistica attestante i controlli effettuati a loro cura, dovranno produrne copia e trattenerla a loro mani in raccolta per singolo cliente. I singoli controlli dovranno essere eseguiti e certificati dai soggetti cui gli stessi sono demandati contestualmente all'evolversi delle diverse fasi dell'operazione'.

In considerazione di quanto sopra pare che **ogni operatore che venga a contatto con l'operazione debba trattenere agli atti tutta la documentazione richiesta** ai fini dei controlli. Anche i Back-Office di Rete, presso cui non ci sono gestori di relazione con i clienti, dovrebbero avere copia dei controlli effettuati dalle Filiali che intrattengono i rapporti commerciali e non operare se non in possesso di tali copie, *ad esempio* non procedere all'utilizzo di un credito documentario notificato presso una Filiale della Banca dei Territori competente che trasmettesse i documenti in utilizzo al credito senza copia (o originale) dell'all.1/a, dell'all.1/b, dell'all.3/a (o 3/b), copie attestanti l'avvenuto espletamento di quanto previsto dalla circolare.

Dal momento che i back offices lavorano sostanzialmente per conto delle Filiali della Banca dei Territori e poiché la relazione commerciale con il cliente è in capo alla Filiale della Banca dei Territori competente anch'essa vincolata al rispetto delle direttive impartite con la Circolare 371/2010 e che, nell'esempio, avrà notificato il credito al beneficiario secondo normativa, ci chiediamo se sia possibile, per gli uffici di back-office, procedere anche soltanto in possesso di certificazione firmata dal responsabile di Filiale (o da altro soggetto autorizzato) circa l'avvenuto espletamento di tutti i controlli previsti nel caso di specie, facendo eventualmente riferimento ai punti della Circolare specifici. Se così fosse, chiediamo anche quali controlli e quali momenti del processo riguardante un credito documentario (export o import) possano essere dal Back-office considerati espletati a fronte di una dichiarazione della Filiale, dichiarazione naturalmente da effettuarsi o con corrispondenza web o su modulo cartaceo - es. lettera di remessa documenti - da conservare agli atti.

Ecco, più in dettaglio alcune delle modifiche operative che vengono introdotte.

Notifica:

- 1) occorre scegliere che tipo di all.3 (alla luce della nuova normativa sugli embarghi) riportare all'interno del mt710, quindi e' assolutamente necessario entrare nel merito della L/C considerando merce, cliente italiano e cliente estero.
- 2) Occorre effettuare una spunta materiale prima dell'inserimento a credoc (attività 10 notifiche) DA PERSONA DIVERSA dall'incaricato alle notifiche.

Tale verifica va espletata in base alla documentazione, quindi occorre avere **SEMPRE** la documentazione completa **PRIMA** della registrazione definitiva del credito in procedura CREDOCWEB

- 3) Occorre **UNA** persona che vagli la documentazione ed imposti la pratica, **UNA** persona che controlli l'operato della prima – come sopra – **UNA** persona che validi il messaggio 710 o 730, quindi **TRE** persone sono coinvolte nell'apertura di un credito EXPORT (come operatori), più gestore cliente e gestore banche, questo che il credito sia confermato o no.

Modifica:

in sostanza sono previsti gli stessi passaggi della notifica.

Rispetto a prima dell'emissione dei nuovi processi e della nuova circolare viene coinvolto un operatore in più. *Inoltre*, la scelta da effettuare circa il tipo di allegato 3 da richiedere al cliente, o da inserire nel mt710 (pensiamo soprattutto al caso di crediti documentari a favore di non-clienti) implica non solo la lettura più che attenta del credito, ma anche una *conoscenza abbastanza precisa della tipologia di merce e mercato di cui trattasi*. Considerando poi che *la maggior parte dei crediti da notificare a terza banca sono su paesi problematici* (perché evidentemente le altre banche, in particolar modo Unicredit, ne fanno volentieri a meno) **il nostro lavoro risulta sostanzialmente a titolo gratuito**. Per cui che fare? Notificare dietro maggior compenso, visto che una buona parte dei controlli sono a nostro carico, oppure respingere il credito al mittente?

Utilizzo:

- 1) Inserimento e gestione di carico/scarico procedure 151111-N650. Dispendio tempo
- 2) Controllo preventivo circa la completezza della documentazione embarghi/dual-use con compilazione dei moduli di tracciabilità
- 3) Esame documenti: spunta dell'analisi riportata sul modulino degli utilizzi da parte di altro operatore con eventuale richiesta di ulteriore controverifica. **OBBLIGO DI CONTROVERIFICA PER TUTTI I CREDITI SUPERIORI A EUR 50000** (in alcune strutture la percentuale è superiore al 50% dei crediti da lavorare), quindi il coinvolgimento di **UNA persona che controlla i documenti, UNA che controverifica, UNA che valida gli swift** (cfr. attività 8 processi Utilizzi). **OCCORRE POI UN CHIARIMENTO DA PARTE DELLA STRUTTURA EMITTENTE I PROCESSI CIRCA LA FATTIBILITA' DI RISERVA INTERNA**. Da quanto scritto all'attività 8 sembrerebbe che per i crediti confermati non sia più possibile fare riserva interna (o benedoc o documenti per l'approvazione se il cliente non li sistema, e se non conformi sempre all'approvazione per i non clienti). **L'obbligo di**

questi controlli ripetuti implica indubbiamente una quantità di addetti superiore a parità di lavoro. Inoltre l'eventuale impossibilità di riserva interna, seppur in linea con quanto previsto dalla UCP600 renderà **il servizio fornito ai clienti più difficoltoso**, con documenti fermi in attesa di sistemazione o eventuali impossibilità o comunque difficoltà per sconti ed anticipi a cliente e finanziamenti a banca estera, casistica sempre più diffusa.

- 4) **Il Gestore** - una volta informato dello stato documenti da parte dell'Operatore - **dovrebbe interessare il cliente direttamente per concordare con lo stesso le cose da farsi** (sostituire i documenti, richiedere eventuali modifiche, accettare l'invio su base approvazione). Cosa che in realtà appare di difficile attuazione anche per la mole di lavoro e incombenze che già gravano su queste figure.
- 5) **Per tutti i crediti sbf si dovrà raccogliere l'autorizzazione a procedere del Gestore, anche nel caso di bene documenti.** Siccome nei crediti sbf i documenti vengono sostanzialmente inviati alla banca estera richiedendo i fondi (dammi i soldi per pietà) non si vede dove sia il rischio a carico dell'Istituto. Raccogliere la firma del gestore comporta altra perdita di tempo (è vero che la normativa di alcune banche del Gruppo già prevedeva questa incombenza), senza contare che il Gestore stesso spesso avrà bisogno di delucidazioni in merito alla pratica di cui si tratta.

Ricavo:

Il caso di crediti confermati con **rimborso terza banca viene trattato alla stregua del caso crediti non confermati rimborso terza banca** cioè si deve aspettare la ricezione fondi per effettuare l'accredito al cliente (cosa che abbiamo fatto fin'ora) perché la contabilità non prevede una posta da addebitare a fronte crediti confermati rimborso terza banca. Se il fatto di aspettare i fondi riveste una sua necessità pratica, la **formalizzazione ufficiale nei Processi rende la banca vulnerabile ad eventuali cause legali da parte di clienti che ricevano fondi troppo tardi a fronte di crediti recanti la nostra conferma.**

* * * * *

In conclusione, quanto sopra esposto sta producendo un **accumulo di pratiche in lavorazione con l'allungamento della tempistica** e il rischio, per l'Istituto, di dover pagare interessi e/o penali per mancate e/o ritardate esecuzioni, coperture e invii di documenti all'estero.

Abbiamo, inoltre, avvisaglie che **la clientela, anche primaria, sta cominciando a dirottare volumi su altre banche** che, a torto o a ragione, non frappongono ciò che definiscono "tali intralci" nell'operatività con l'estero. **Non basta una circolare**

interna di questo tipo per creare uno “standard” a cui automaticamente si adeguerebbero gli altri Gruppi!

Ribadiamo che la legalità costituisce un valore primario per i sottoscritti coordinatori. Notiamo che il Governo ha recentemente riproposto, con una apposita legge, la norma che prevede la tracciabilità delle operazioni oltre i 5000 Euro per tutti gli istituti finanziari.

In Intesa Sanpaolo la circolare 371/2010, così come è attualmente impostata e *senza una fonte normativa che coinvolga tutte le Banche*, potrebbe, tra l'altro, ragionevolmente vanificare gli sforzi che il Gruppo sta approfondendo nel supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane: “Ridisegnata la Direzione Global Services, Presentato il servizio internazionalizzazione, pronto un plafond di 4 miliardi di euro per sostenere l'attività export...”, come da comunicato stampa del 1° giugno 2010!

Mentre occorre, sin da ora, **rafforzare gli organici delle filiali imprese, dei back-office, dei nuclei corporate, individuare un responsabile coordinatore degli specialisti /addetti estero-merci nelle filiali imprese perché una materia così vasta e complessa richiede una figura professionale preposta allo studio, alla verifica applicativa dell'operatività e al raccordo fra gestori-specialisti-clienti.** Altrimenti si rileva essere, ancora una volta, pura inutile e dannosa retorica parlare di “Sistemi di eccellenza”...

Si rileva, infine, la **mancata risposta da parte della “Compliance” a varie richieste di chiarimento o dubbi interpretativi** posti già da alcune settimane, come da esempio allegato (**click qui per l'allegato**). E' evidente che, nelle more, per tutta la casistica oggetto di chiarimento, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad alcun collega, fino a che non verranno fornite le risposte e sia fatta al più presto chiarezza, **consapevoli delle ricadute generali e “sistemiche” che le risposte implicheranno.**

Distinti saluti.

Fisac*Cgil - Coordinatori Area
Liguria e Piemonte sud

All.: quesiti2805